



Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere

PROVVEDIMENTO N. 2

Linee guida ed indirizzi in materia di esiti di agibilità.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere

VISTO il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*, convertito con modificazioni, in Legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTA la Circolare n. 0027671 del 14/07/2009 del Vice Commissario alle operazioni di soccorso, *"Circolare relativa alla conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici"*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3820 del 12 novembre 2009;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 *"Misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare gli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del Capo X-bis *"Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nonché per la ricostruzione lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 54 del 5 marzo 2013;

VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2013, n.43, *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*, convertito con modificazioni, in Legge 24 giugno 2013, n. 71;

VISTE altresì le disposizioni di cui ai Decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione nn. 3 del 9 marzo 2010, 15 del 9 luglio 2010, 35 del 10 gennaio 2011, 41 dell'8 febbraio 2011 e 131 del 29 giugno 2012 lette alla luce di quanto disposto dall'art. 67-quinquies, comma 2, del D.L. n. 83/2012, convertito con successive modificazioni in Legge n. 134/2012;

VISTO il Provvedimento n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, del 10 maggio 2013 recante la *"Disciplina transitoria per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nelle more di attuazione di quanto disposto dal DPCM 4 febbraio 2013 e secondo quanto previsto nel decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43"*;

RICHIAMATA l'Intesa per la costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012;

CONSIDERATA la necessità di predisporre un documento utile a raccogliere e coordinare le disposizioni intervenute nel tempo in materia di esiti di agibilità,

DISPONE

Art. 1 Finalità e definizioni

1. Il presente provvedimento, interviene a disciplinare ed uniformare le procedure di prima attribuzione e di revisione degli esiti di agibilità, nelle more della predisposizione del testo unico di cui all'art. 67-*quinques*, comma 2, del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012.
2. Si intendono per centri storici quelli individuati agli articoli 2 e 3 del Decreto del Commissario Delegato n.3 del 9 marzo 2010 e ove non individuati, la zona A degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2 Edifici privi di esito di agibilità ricompresi nei centri storici ricadenti nei Comuni del cratere

1. Per gli edifici ricadenti all'interno dei centri storici privi di esito di agibilità, le schede AeDES sono compilate dai progettisti incaricati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 2, comma 7, del DPCM 4 febbraio 2013, e consegnate all' Ufficio Territoriale per la ricostruzione (UTR) competente per territorio, ferma restando la successiva verifica e validazione della suddetta scheda da parte dei tecnici in servizio presso gli UTR. La consegna della scheda AeDES, e la sua verifica e validazione sono effettuate con le modalità specificate nella modulistica allegata.
2. Le schede AeDES riferite a edifici interessati da un pericolo indotto da edifici circostanti e dunque recanti l'esito di agibilità di tipo F, dovranno riportare nella sezione n. 9 la seguente dicitura: *"l'edificio oggetto di sopralluogo assume l'esito (specificare l'esito intrinseco dell'edificio) ai fini dei lavori di ripristino. Il pericolo esterno è dato da (descrivere sinteticamente la causa)"*.
3. Nelle more dell'adozione del modello parametrico per i Comuni del Cratere, di cui al DPCM 4 febbraio 2013, la verifica e validazione della scheda compilata dal progettista incaricato, attraverso la suddetta modulistica, viene effettuata preliminarmente alla presentazione della richiesta di contributo di riparazione dell'edificio.

Art. 3 Edifici privi di esito di agibilità non ricompresi nei centri storici ricadenti nei Comuni del cratere

1. Per gli edifici ricompresi in aggregati edilizi e ricadenti al di fuori dai centri storici, i sopralluoghi sono effettuati, previa richiesta dell'avente diritto, dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di riferimento.
2. Per gli edifici non ricompresi in aggregati edilizi e ricadenti al di fuori dei centri storici, la valutazione di agibilità sismica viene effettuata solo qualora sia stata presentata formale richiesta dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento alle strutture competenti (Di.Coma.C. /S.G.E.), entro il termine del 30 agosto 2010.



3. Nei casi previsti al comma 2, i sopralluoghi, previa verifica del rispetto del termine suindicato, sono effettuati dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di riferimento.
4. La delega di cui ai precedenti commi deve essere conferita dal Sindaco.

Art. 4 Edifici privi di esito di agibilità ricadenti nei Comuni “fuori cratere”

1. Gli edifici per i quali non sia stato effettuato il sopralluogo di agibilità, ricompresi in aggregati con almeno un edificio con esito di agibilità regolarmente attribuito e ricadenti nei Comuni “fuori cratere” sono da considerarsi agibili con esito di tipo “A” valevole al solo fine della determinazione del contributo spettante per il ripristino delle sole parti strutturali.
2. Per gli edifici ricadenti nei Comuni “fuori cratere” che non appartengono alla categoria definita al comma 1 non si procede all’esecuzione del sopralluogo né all’assegnazione dell’esito.

Art. 5 Revisione dell’esito di agibilità per gli edifici ricadenti nei Comuni del cratere

1. Per gli edifici già assegnatari dell’esito di agibilità, qualora siano state presentate richieste di revisione dello stesso entro il termine del 30 agosto 2010 o qualora dette richieste di revisione siano intervenute entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’esito sull’albo pretorio ovvero entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dell’esito, il sopralluogo verrà effettuato dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di competenza, previa verifica del rispetto dei suddetti termini.
2. Non si procede all’esame della nuova richiesta di ripetizione del sopralluogo e l’esito viene considerato definitivo nei casi in cui l’istruttoria tecnica relativa alle istanze di ammissione al contributo per la riparazione o ricostruzione sia già stata conclusa con provvedimento di concessione del contributo definitivo ovvero sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori.
3. La delega di cui al comma 1 deve essere conferita dal Sindaco.

Art. 6 Revisione dell’esito di agibilità per gli edifici ricadenti nei Comuni “fuori cratere”

1. L’esito definitivo attribuito con perizia giurata presentata dal tecnico progettista incaricato al Comune competente entro il termine perentorio del 18 febbraio 2011 non è suscettibile di revisione.
2. Non si procede all’esame della nuova richiesta di ripetizione del sopralluogo e l’esito viene considerato definitivo nei casi in cui l’istruttoria tecnica relativa alle istanze di ammissione al contributo per la riparazione o ricostruzione sia già stata conclusa con provvedimento di concessione del contributo definitivo ovvero sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori.

Art. 7 Esiti di agibilità discordanti riferiti ad edifici ricadenti nei Comuni del cratere

1. Per gli edifici con esito discordante, ricompresi nei centri storici, i sopralluoghi e la compilazione della scheda AeDES sono a cura dei progettisti incaricati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del DPCM 4 febbraio 2013, ferma restando la successiva verifica e validazione della suddetta scheda da parte dei tecnici in servizio presso gli UTR di riferimento, attraverso la specifica modulistica allegata.
2. Nelle more dell’adozione del modello parametrico per i Comuni del Cratere di cui al DPCM 4 febbraio 2013, la verifica e validazione della scheda compilata dal progettista incaricato, viene



effettuata preliminarmente alla presentazione della richiesta di contributo di riparazione dell'edificio.

3. Per gli edifici con esito discorante, non ricompresi nei centri storici, previa verifica delle condizioni attestanti la sussistenza di tale tipologia di esito, il sopralluogo verrà effettuato dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di competenza.

4. La delega di cui al comma 3 deve essere conferita dal Sindaco.

Art. 8 Esiti di agibilità discordanti riferiti ad edifici ricadenti nei Comuni "fuori cratere"

1. Per gli edifici con esito discordante, previa verifica delle condizioni attestanti la sussistenza di tale tipologia di esito, i sopralluoghi vengono effettuati dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di competenza.

2. La delega di cui al comma 1 deve essere conferita dal Sindaco.

Art. 9 Compresenza di schede AeDES e B-DP relative ad uno stesso edificio

In caso di compresenza su uno stesso edificio di scheda AeDES e scheda modello B-DP, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7, del DPCM 4 febbraio 2013.

Art. 10 Esiti di agibilità di tipo "F" riferiti ad edifici ricadenti nei Comuni del cratere

1. Per gli edifici con esito di tipo "F", ricompresi nei centri storici, il sopralluogo e la compilazione della relativa scheda AeDES sono effettuati dai progettisti incaricati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del DPCM 4 febbraio 2013, ferma restando la successiva verifica e validazione della suddetta scheda mediante la modulistica di cui all'art. 2 comma 1, da parte dei tecnici in servizio presso gli UTR di riferimento.

2. Nelle more dell'adozione del modello parametrico per i Comuni del Cratere di cui al DPCM 4 febbraio 2013, la verifica e validazione della scheda compilata dal progettista incaricato, viene effettuata preliminarmente alla presentazione della richiesta di contributo di riparazione dell'edificio.

3. Per gli edifici con esito di tipo "F", non ricompresi nei centri storici, il sopralluogo verrà effettuato dai tecnici dei Comuni interessati o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di competenza.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora il pericolo esterno sia ancora presente, il progettista incaricato o il tecnico del Comune/UTR deve indicare nella scheda AeDES l'esito F nella sezione n. 8 e nella sezione n. 9 deve indicare la seguente dicitura: *"l'edificio oggetto di sopralluogo assume l'esito (specificare l'esito intrinseco dell'edificio) ai fini dei lavori di ripristino. Il pericolo esterno è dato da (descrivere sinteticamente la causa)"*.

5. La delega di cui al comma 3 deve essere conferita dal Sindaco.

Art. 11 Esiti di agibilità di tipo "F" riferiti ad edifici ricadenti nei Comuni fuori cratere

1. Per gli edifici con esito di tipo "F" nei Comuni fuori Cratere, il sopralluogo verrà effettuato dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR competenti.

2. Nel caso di cui al comma precedente, qualora il pericolo esterno sia ancora presente, il tecnico

del Comune/UTR deve indicare nella scheda AeDES l'esito F nella sezione n. 8 e nella sezione n. 9 la seguente dicitura: "l'edificio oggetto di sopralluogo assume l'esito (specificare l'esito intrinseco dell'edificio) ai fini dei lavori di ripristino. Il pericolo esterno è dato da (descrivere sinteticamente la causa)".

3. La delega di cui al comma 1 deve essere conferita dal Sindaco.

Art. 12 Pubblicazione dei nuovi esiti di agibilità

1. Tutti gli esiti, attribuiti secondo le modalità descritte dal presente provvedimento, saranno oggetto di pubblicazione da parte del Comune competente nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento. A tal fine, sarà cura dell'UTR competente trasmettere al Comune le informazioni necessarie.

2. Nei casi previsti agli articoli 2, 7 e 10, una copia della scheda recante la dicitura "redatta dal progettista incaricato, ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2013" sarà trasmessa all'USRC che provvederà all'aggiornamento dell'archivio delle schede.

3. Per gli edifici di cui all'art. 10 comma 4 e all'art. 11 comma 2, l'esito indicato nella sezione 9 sarà reso noto dal Comune competente per le sole finalità connesse alla predisposizione del progetto per la richiesta del contributo di riparazione.

4. La successiva attestazione della rimozione del rischio esterno sarà effettuata dal Comune interessato che in seguito a ciò, provvederà alla pubblicazione dell'esito definitivo, valido per tutti gli effetti di legge.

Art. 13 False dichiarazioni

Qualora nel corso delle attività di sopralluogo, i tecnici del Comune/UTR riscontrino la mancata veridicità di quanto dichiarato dal progettista incaricato, gli stessi sono tenuti ad effettuare le tempestive comunicazioni alle autorità competenti così come previsto dalla vigente normativa.

Fossa, 13 settembre 2013

Il Titolare dell'Ufficio Speciale

Dott. Paolo Esposito

